

CCNL 8 marzo 2017
per i dipendenti degli istituti ed imprese di vigilanza e servizi fiduciari
FEDERDAT, UNSIC, UNSICOOP, CIU, CONF.I.A.L, CONSIL

FEDERDAT, UNSIC, UNSICOOP, CIU, CONF.I.A.L, CONSI	CCNL FILCAMS CIGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL
--	---

PART-TIME

Utilizzo CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE:

CLAUSOLE ELASTICHE	15 %	CLAUSOLE ELASTICHE	20 %
--------------------	------	--------------------	------

LAVORO SUPPLEMENTARE

LAVORO SUPPLEMENTARE	15 %	LAVORO SUPPLEMENTARE	38%
----------------------	------	----------------------	-----

FERIE

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell'anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l'anno stesso di maturazione.	Ferie fruibili solo tra 01.05 al 30.09.
--	---

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

- inserita la categoria dei
LAVORATORI DI PRIMO INGRESSO
La qualifica di lavoratori di primo ingresso può essere attribuita ai lavoratori con età superiore ai 29 anni, assunti per la prima volta con contratto a tempo indeterminato, in una delle aziende che applicano il presente CCNL, inquadrati all'ultimo livello, ove disoccupati da oltre 12 mesi ed al fine di favorirne l'occupazione e la professionalizzazione. A tali lavoratori in ingresso, in via sperimentale, potrà essere riconosciuta la retribuzione secondo le percentuali di seguito indicate, ove l'azienda provveda a fornire corsi di formazione anche durante l'orario di lavoro e con costi a

totale carico del datore di lavoro. In tali ipotesi ai lavoratori potrà essere applicata la retribuzione nella misura pari al 70% rispetto al livello ordinario di inquadramento nel primo anno, 75% a partire dal secondo anno; 80% a partire dal terzo anno; dal quarto anno dovrà loro essere riconosciuta la retribuzione ordinaria prevista per il livello attribuito dal CCNL. Il requisito dell'età non si applica qualora il lavoratore neo-assunto sia in possesso di qualifica corrispondente all'inquadramento previsto. In ogni caso, nessun dipendente può essere retribuito con salario d'ingresso per più di 36 mesi.

Nota a verbale

Resta inteso che le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni o trattamenti migliorativi previsti dal presente CCNL ovvero con eventuali trattamenti legislativi di favore applicabili.

- inserito lavoro intermittente (o a chiamata) secondo la disciplina del d.lgs. 81/2015.
- 13a - 14a: possibilità di rateizzazione (La tredicesima e la quattordicesima possono essere rateizzate, ove si proceda ad un accordo formalizzato, ossia alla stipula di un atto scritto di accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e lavoratore).

MALATTIA

TRATTAMENTO PER MALATTIE DI BREVE DURATA: L'Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre), corrisponderà

l'indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l'assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. Per gli eventi superiori a cinque nell'anno solare che comportino un'assenza non documentata come su evidenziato, il periodo di carenza non sarà riconosciuto.

PREMIO MALATTIA: Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00. Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento. Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso.

Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.